

Camera dei deputati

Servizio per i testi normativi

XVI Legislatura

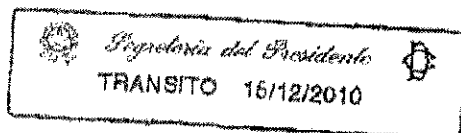
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 15 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla normativa che fissa nel minimo e nel massimo il livello dei corrispettivi dei servizi prestati dalle società organismo di attestazione (SOA) per la qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.

Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

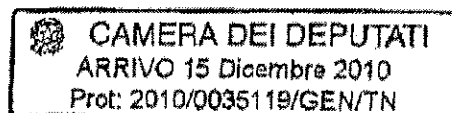
(Annuncio all'Assemblea: 15 dicembre 2010)



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*



SEGNALAZIONE



ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

in merito alla normativa che fissa nel minimo e nel massimo il livello dei
corrispettivi dei servizi prestati dalle Società Organismo di Attestazione
(SOA) per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici,

Inviata al

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*



Autorità Garante della concorrenza e del mercato
AGCM

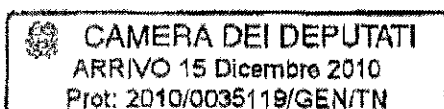
Prot. 0068309 del 15/12/2010 07.28

Documento: Principale Registro: Partenza

Rif.: S1213

00186 Roma

Piazza G. Verdi, 6 - Tel. 06858211



On. Gianfranco Fini
Presidente della Camera dei Deputati
Piazza del Parlamento, 24 - Palazzo
Montecitorio
00186 Roma

Questa Autorità intende segnalare ai sensi dell'articolo 21 della legge 287/90 i possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla normativa che fissa nel minimo e nel massimo il livello dei corrispettivi dei servizi prestati dalle Società Organismo di Attestazione (di seguito, SOA) per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, come previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109³, e disciplinato dall'apposito regolamento di cui al D.P.R. 25 febbraio 2000, n. 34.

In proposito, si evidenzia che con una precedente segnalazione del 2003⁴ ai sensi dell'articolo 21 della legge 287/1990, l'Autorità aveva già sollecitato il riesame della normativa che stabilisce nel minimo e nel massimo il livello dei corrispettivi dei servizi prestati dalle SOA per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, in particolare rilevando i profili restrittivi non solo della normativa in questione, ma anche dello schema di regolamento volto a modificare il citato D.P.R. n. 34/2000, tendente a confermare l'obbligatorietà delle tariffe minime e massime e ad estenderla, in misura proporzionalmente ridotta, alle attività integrative di revisione triennale o di variazione dell'attestazione, come introdotte dalla legge n. 166/02.

In quel contesto, l'Autorità aveva evidenziato che tale sistema tariffario appare in contrasto con i meccanismi concorrenziali, tenuto conto

³ C.d. legge quadro sui lavori pubblici, abrogata, fatta eccezione per l'art. 8, dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in Gazz. Uff. del 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

⁴ Segnalazione AS261 del 16 giugno 2003, in Boll. AGCM n. 24/03.

Adesso Gruppo della Consorzio - del Mercato

che "il legislatore ha configurato il settore in questione come un mercato, in cui la domanda è espressa dalle imprese che vogliono partecipare a gare per l'aggiudicazione di lavori pubblici e l'offerta è rappresentata in via esclusiva da organismi di diritto privato, ed in concreto da soggetti imprenditoriali che devono assumere la veste di società per azioni".

L'Autorità, inoltre, nel ribadire che, in termini generali, "la fissazione di prezzi minimi, lungi dall'assicurare la qualità del servizio cui essi si riferiscono, rappresenta [...] uno strumento che disincentiva gli operatori dall'assumere il livello qualitativo della prestazione quale variabile del proprio comportamento di mercato", aveva rilevato che, a fronte della "penetrante regolazione" in materia, le previsioni circa l'obbligatorietà delle tariffe - sia nel minimo sia nel massimo - appaiono comunque prive di qualunque giustificazione di carattere generale. Infatti, "la qualità del servizio svolto dalle SOA, la rispondenza di esso all'interesse generale e l'efficienza complessiva del sistema sono garantite dai controlli ex ante ed ex post previsti [...] nonché dall'attività di vigilanza in concreto svolta dall'Autorità" di settore.

A seguito di quanto segnalato dall'Autorità, l'articolo 12 del D.P.R. n. 34/00 non ha subito, tuttavia, alcuna modifica né è stato abrogato.

L'Autorità auspica che le considerazioni svolte possano costituire un utile contributo ai fini della modifica della normativa in esame.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà